

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2007

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - *Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili*

(62) MALABARBA. - *Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(472) RIPAMONTI. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

(481) SILVESTRI ed altri. - *Disciplina del patto civile di solidarieta'*

(589) BIONDI. - *Disciplina del contratto d'unione solidale*

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1224) MANZIONE. - *Disciplina del patto di solidarieta'*

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - *Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - *Disciplina delle unioni civili*

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente **SALVI** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **BUTTIGLIONE** (UDC), dopo aver palesato la sua difficoltà ad intervenire, in assenza di un testo base, su un insieme eterogeneo di disegni di legge, ritiene che non esistano in Italia le condizioni per procedere all'approvazione di una legge in materia di unioni civili dal momento che, nella società italiana, le coppie di fatto costituiscono ancora una percentuale minima, circa il 3,9 per cento, di cui una parte formata da giovani che nel giro di alcuni anni si sposeranno, e per il resto costituita da coppie in attesa di divorzio da un precedente matrimonio, che successivamente si sposeranno, ovvero che, per continuare a godere di alcuni diritti patrimoniali derivanti dalle precedenti unioni, decidono di non regolare in alcun modo il loro rapporto.

La proclamata esigenza di rispondere a diffuse istanze presenti nella società italiana è priva dunque di qualsiasi fondamento, anche perché non supportata da adeguati dati empirici.

Ad avviso dell'oratore non costituisce una ragione sufficiente per intervenire in materia di unioni civili il fatto che in molti Paesi europei ciò sia avvenuto, perché, laddove si è proceduto a regolare le convivenze, ciò è accaduto solo a seguito di un effettivo mutamento del costume e della sensibilità sociale e di comportamenti ben più diffusi rispetto all'Italia.

Il senatore rileva inoltre che lo Stato non ha titolo per intervenire sui mutevoli modelli di vita che i suoi cittadini desiderano seguire, osservando che a tal fine possono essere attivati i tradizionali istituti privatistici senza che l'ordinamento certifichi pubblicamente il rapporto che intercorre tra due persone.

Ciò che costituisce invece, ad avviso dell'oratore, il vero scopo del disegno di legge è rispondere alla domanda di riconoscimento che proviene da una particolare categoria di persone, gli omosessuali, i quali chiedono allo Stato di assicurare alla loro unione la medesima dignità giuridica riservata alla famiglia. Ciò non può essere ammesso in ragione della esplicita configurazione di matrimonio che la Carta costituzionale offre all'articolo 29. Il matrimonio, centrato sulla figura della madre e del bambino, è ordinato naturalmente alla procreazione e alla educazione della prole, tanto che le stesse provvidenze che lo Stato dispone a favore della famiglia si giustificano in ragione dell'obbligo che i genitori assumono davanti allo Stato, di mantenere, istruire ed educare i figli, sacrificando spesso a tal fine gran parte della propria vita professionale. Quindi, considerando la naturale sterilità della coppia omosessuale, l'estensione degli stessi diritti a quest'ultima categoria di persone si configura come una violazione del principio di uguaglianza che, correttamente inteso, implica anche il dovere di non trattare allo stesso modo situazioni del tutto diverse.

L'oratore osserva inoltre che, sia per gli eterosessuali che per gli omosessuali, non esiste un'unica struttura giuridica capace di regolare fattispecie tra loro molto variegata, le quali, se in alcuni casi possono essere equiparate alla famiglia per la presenza di un legame affettivo paraconiugale, in altri casi si fondano su presupposti di tutt'altra natura.

Dopo aver ricordato che la Costituzione italiana nasce dall'incontro fecondo tra l'etica della libertà propria della cultura liberale, la centralità del lavoro promossa dalla tradizione socialista e comunista e la cultura cattolica incentrata sul valore della persona umana, l'oratore osserva che proprio al concetto di persona risulta intimamente legato quello di famiglia che, a differenza delle altre formazioni sociali tutelate dall'articolo 2, è una formazione *sui generis*, meritevole di una tutela più intensa, perché in essa l'individuo nasce, cresce e riceve amore e protezione.

L'oratore rileva che, in presenza di esigenze di tutela dei diritti individuali, non si debba procedere all'approvazione di una legge *ad hoc* che produca ibridi istituti, ma sia opportuno piuttosto intervenire sulla legislazione speciale, ove si ravvisi un'effettiva mancanza di tutela di tali diritti.

Ogni disegno di legge teso ad equiparare qualsiasi convivenza alla famiglia legittima incontrerà la netta opposizione del Gruppo dell'Unione dei Democratici cristiani e di Centro che è pronto a sostenere una battaglia ferma e decisa in difesa dei valori fondamentali.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) ritiene che la Commissione debba affrontare coraggiosamente il tema delicatissimo della regolamentazione giuridica delle coppie di fatto, sulle quali numerosi ed eterogenei sono stati i disegni di legge presentati dall'inizio della legislatura.

Pur riconoscendo che la Costituzione tutela in modo particolare la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, l'oratore ritiene fondamentale esaltare la portata dell'articolo 2 della Costituzione in base al quale la Repubblica, oltre a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo in tutte le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la sua personalità, richiede anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il Parlamento ha quindi il dovere di disciplinare, nelle modalità che riterrà più opportune, situazioni in cui sono coinvolti i diritti fondamentali della persona umana, e che attengono a questioni socialmente molto rilevanti, quali l'assistenza sanitaria, il diritto di visita negli istituti penitenziari, il diritto agli alimenti, le successioni, il diritto al lavoro, l'uso dell'abitazione comune.

Egli auspica che la Commissione recuperi lo spirito sereno e costruttivo con il quale ha sempre lavorato e che ha caratterizzato i suoi lavori in tema di unioni civili prima della presentazione al Senato del disegno di legge di iniziativa governativa che ha caricato di forti tensioni politiche una materia sulla quale invece deve prevalere la riflessione squisitamente giuridica.

Dopo aver dichiarato di condividere l'impostazione di metodo con cui il presidente Salvi ha deciso di orientare i lavori della Commissione, l'oratore ritiene che, al termine della discussione generale, sia opportuno costituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo base che tenga conto delle diverse proposte, delle osservazioni svolte nel corso della discussione generale, nonché dei suggerimenti che dovessero pervenire dai soggetti eventualmente auditi.

Il senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE) esprime in primo luogo vivo stupore per le apodittiche affermazioni del senatore Buttiglione circa l'inesistenza, o comunque l'irrilevanza di una domanda proveniente dalla società di riconoscimento giuridico delle unioni civili.

In realtà la valutazione dell'entità di questo fenomeno non può essere certamente effettuata sulla base di un dato statistico bruto, ma deve essere il frutto dell'acquisizione di elementi conoscitivi e di un'analisi approfondita da parte della Commissione.

In ogni caso la diffusione, nella realtà sociale, del fenomeno delle convivenze di fatto e dei problemi che derivano dalla mancanza di qualsiasi riconoscimento giuridico - riconoscimento che, come insegna la Corte costituzionale, troverebbe un sicuro fondamento nell'articolo 2 della Costituzione - appartiene alla comune esperienza.

In proposito l'oratore si sofferma a titolo di esempio su una vicenda che ha coinvolto persone a lui care e che dimostra quanto, ancora oggi, possa essere precaria e priva di tutela la posizione della parte più debole di una convivenza in caso di morte del *partner*, e ciò anche quando questa convivenza abbia determinato per anni l'investimento del proprio patrimonio sia affettivo che economico in un comune progetto di vita.

Il senatore Di Lello Finuoli contesta altresì quanto affermato dal senatore Buttiglione circa l'impossibilità di conferire un riconoscimento giuridico alle unioni omosessuali, un rifiuto che contrasta col principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

In proposito egli osserva che, se la norma costituzionale in parola limita l'elencazione delle condizioni che non devono determinare distinzione di fronte alla legge, al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali, ciò si spiega evidentemente con il fatto che la cultura del tempo non era ancora pronta a confrontarsi con problematiche di altro tipo, tuttavia tale elencazione non deve essere considerata tassativa e immutabile, ma al contrario suscettibile di espandersi in direzione della tutela di nuovi diritti in armonia con il progresso della società e del sentimento pubblico; così ad esempio la carta europea dei diritti aggiunge a tali condizioni anche l'etnia e l'orientamento sessuale.

Il senatore Di Lello Finuoli conclude condividendo il percorso tracciato dal relatore ed auspicando la costituzione di un Comitato ristretto che elabori un testo unificato quale testo base per le proposte emendative della Commissione plenaria.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (RC-SE), dopo aver ringraziato il Presidente per l'impostazione che ha ritenuto di dare all'organizzazione dei lavori, rileva preliminarmente la necessità che ciascun parlamentare non rimanga ancorato ad astratte posizioni pregiudiziali che originano da diverse concezioni culturali e politiche, auspicando, al contrario, che il tema sia affrontato con rigore e senso di responsabilità e che il Parlamento non abdichi alla funzione che è chiamato ad adempiere.

Occorre muovere, ad avviso dell'oratrice, dalla considerazione della rilevanza del fenomeno sociale che, pur coinvolgendo molti cittadini e pur investendo questioni fondamentali attinenti alla tutela dei diritti, non appare adeguatamente tutelato dall'ordinamento.

Dopo aver affermato che la democrazia si misura essenzialmente sulla capacità di offrire risposte adeguate ai diritti e ai bisogni delle minoranze, osserva che la presenza di una consolidata giurisprudenza degli organi della magistratura ordinaria e della Corte costituzionale rende improcrastinabile un intervento legislativo che risolva questioni che non possono più essere affidate alla regolamentazione giurisprudenziale.

L'oratrice osserva che l'orientamento prevalente sembra essere quello di introdurre nell'ordinamento un istituto flessibile, che muova dall'esigenza di ricondurre a coerenza l'insieme dei diritti e dei doveri che l'ordinamento riconosce ai conviventi in numerose leggi speciali.

La senatrice ritiene che titolari dei diritti e dei doveri siano esclusivamente i soggetti tra i quali matura la decisione di vivere insieme, tanto che una interpretazione maggioritaria afferma che anche l'articolo 29 tutela non tanto la famiglia quale formazione sociale, quanto piuttosto i suoi singoli componenti.

La senatrice, dopo aver affermato che i valori sottesi alle scelte legislative non devono provenire da principi metagiuridici o essere dettati da autorità esterne ma devono maturare all'interno di scelte libere e responsabili, auspica che la nuova normativa definisca un quadro giuridico coerente che contenga un riconoscimento pieno delle situazioni di fatto dalle quali originano diritti e doveri reciproci evitando il perpetuarsi di confusioni ed incertezze. Ciò anche al fine di conformarsi ai principi contenuti nella Carta di Nizza che, dopo aver affermato il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia la regolamentazione del rapporto di coppia alla normativa nazionale, vincolando però quest'ultima al rispetto della dignità umana e delle libertà fondamentali.

L'oratrice si sofferma quindi sulla presunta incostituzionalità di una legge che riconosca diritti e doveri ai conviventi, ritenendo che essa non contrasta con l'articolo 29 della Costituzione il quale originò, come emerge dall'elevato dibattito in Assemblea costituente, dalla volontà di scongiurare il pericolo di una legislazione simile a quella, attuata dal regime fascista, invasiva e limitativa dell'autonomia familiare.

La senatrice richiama quindi la dottrina costituzionalistica e civilistica in materia che, ormai da molti anni, basandosi essenzialmente sull'articolo 2 della Costituzione, riconosce alle famiglie di fatto uno *status* equiparabile a quello della famiglia legittima. La stessa espressione "società naturale", contenuta nell'articolo 29, non rimanda tanto alla concezione giusnaturalistica classica di una presunta superiorità di una legge naturale oggettiva ed immutabile sulla legge positiva, quanto piuttosto alla rilevanza sociale del rapporto affettivo che costituisce una realtà precedente al diritto ma suscettibile di evoluzione; un rapporto dal quale origina una società di fatto che precede il diritto e che il diritto regola, tenendo conto dell'autonomia dei singoli.

Quanto alle osservazioni del senatore Buttiglione sulla finalità procreativa quale componente essenziale del matrimonio, ricorda che il matrimonio civile, a differenza di quello canonico, non è nullo nell'ipotesi in cui i coniugi palesino la comune volontà di non avere figli. Per quanto concerne invece l'affermazione in base alla quale società naturale ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione significhi esclusivamente unione eterosessuale con finalità procreativa, l'oratrice rileva che l'ancoraggio alla cultura del tempo in cui fu approvata la Costituzione non può costituire un vincolo per il legislatore, dal momento che, se la nozione di rigidità costituzionale ricomprendesse anche la tradizione culturale di un determinato periodo storico, condanneremmo la Costituzione al peggior dei destini, come ebbe modo di affermare un liberale come Benjamin Constant.

In conclusione la senatrice ritiene che i disegni di legge in esame presentino molti punti di convergenza che possono costituire un terreno comune di dialogo ed una base solida sulla quale poter lavorare.

Il presidente [SALVI](#) rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge congiunti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.